

ciascun articolo un emendamento. Egli lasciò affatto in disparte, come era ragionevole, la quistione politica, risolta già dal voto reso poc' anzi.

Per compiere l'opera sua, io dovrei ora aggiungere per quali motivi abbia creduto dovere mio scostarmi da lui nell'aggiunta che egli propose come articolo 5; ma per non intralciare la discussione, io prego la Camera di permettermi che mi riservi di esporre queste considerazioni quando verrà in discussione l'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Alvigini ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

ALVIGINI. Io farò osservare alla Camera che, siccome l'onorevole Genina si è proposto di esporre osservazioni in massima e sui principii di diritto penale, a cui alludeva ieri l'onorevole relatore della maggioranza della Commissione, le quali non si riferiscono direttamente agli emendamenti, e possono influire a far adottare il progetto proposto dall'onorevole ministro guardasigilli, od a far accettare piuttosto gli emendamenti presentati dalla minoranza della Commissione, io proporrei che si desse prima la parola all'onorevole Genina, riservandomi poi di esporre alcune considerazioni sull'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Alvigini cede la parola al deputato Genina, quest'ultimo ha facoltà di parlare.

GENINA. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione, ed io intendeva di deporre in silenzio il mio voto favorevole a quest'articolo 1; ma, dappoichè l'onorevole relatore della Commissione ha citato ieri alcune parole di un mio scritto, che egli pretendeva tendessero a dimostrare che l'adozione dell'articolo 1 sarebbe stata contraria a tutti i principii del diritto penale, non posso a meno di pregare la Camera di permettermi che io esponga le ragioni del mio voto, e così lo difenda dagli appunti che gli potrebbero venir fatti.

Procurerò di essere breve per quanto mi sarà possibile; ciò nondimeno dovrò entrare in qualche svolgimento se debbo appoggiare l'articolo 1 ai principii razionali del diritto penale.

Io non voterei l'articolo 1 se fossi persuaso che il medesimo fosse l'effetto di una pressione straniera, perchè sicuramente, se pressione vi fosse, sorgerebbe la questione dell'indipendenza e della dignità nazionale, e allora dovrebbero cedere tutte le altre convinzioni, tutte le altre opinioni in cospetto dell'onore nazionale. Ma dalla discussione che ebbe luogo a questo riguardo, io mi sono convinto che vera pressione non c'è, e che quindi si può, senza ledere l'onore nazionale, approvare quest'articolo.

Io non lo accetterei parimente se credessi che esso violasse i principii della scienza, poichè io penso che nel nostro secolo in nessun Parlamento, ma tanto meno in un Parlamento d'Italia, dove ebbe la culla la scienza del diritto penale e fu promossa da tanti insigni scrittori italiani, potrebbe mai formarsi una legge che ur-

tasse coi dettami di questa scienza, ed in tal caso il sancirla sarebbe argomento di pressione straniera. Ciò nondimeno l'asserzione della Commissione mi eccitò a studiare, con qualche maggiore ponderatezza, il punto di questione, e siccome il convincimento che io ne trassi fu consentaneo all'adozione dell'articolo 1, vi espongo le ragioni di questa mia convinzione.

Prima però di addentrarmi in questa materia, io stimo necessario di esaminare bene lo stato della nostra legislazione attuale per quanto riguarda il nostro caso, perchè non mi sembra che sia stato finora posto in modo ben chiaro.

La Commissione, l'onorevole Cotta-Ramusino e l'onorevole Brofferio hanno sostenuto che cogli articoli 102 e 103 del nostro Codice penale, relativi al tentativo, avevamo leggi sufficienti per provvedere a questo riguardo.

Io credo che questa opinione non sia vera in modo assoluto.

Gli articoli 102 e 103 del nostro Codice sono relativi a quei tentativi di omicidio che possono essere fatti nel nostro Stato, e quindi potrebbero solo essere applicabili quando vi fosse un capo di Governo estero il quale temporariamente passasse nel nostro paese; ma quando il tentativo viene fatto in un territorio estero, dove risiede il capo del Governo, allora bisogna ricorrere necessariamente ad altri principii, quelli cioè del diritto internazionale stabilito nel nostro Codice dall'articolo 5 sino all'articolo 12. Ora, a tale proposito, è d'uopo distinguere bene i casi diversi.

Quando si tratta di omicidi riguardanti un capo di Governo estero, si possono distinguere quattro casi, cioè: 1° semplice cospirazione; 2° cospirazione accompagnata da atti preparatorii; 3° tentativo, cioè principio di esecuzione; e 4° infine, il reato consumato.

Cominciamo per esaminare solo questi due ultimi atti, quello del tentativo e del reato consumato.

Che cosa stabilisce il Codice a questo riguardo? A termini del medesimo io penso che si debba distinguere tra il caso in cui questo reato fosse commesso da un nostro suddito ed il caso nel quale venisse eseguito da uno straniero.

Se è un nostro suddito che si porti in territorio straniero e commetta un tentativo a danno di un capo di un Governo estero che è anche straniero, allora ha luogo l'articolo 6 del Codice penale, il quale stabilisce che, quando un suddito dei nostri Stati commette in estero territorio un crimine, sia contro un altro nostro suddito, sia anche contro uno straniero, se egli rientra nei nostri Stati, e non sia ancora stato punito dal Governo del luogo dove si è reso colpevole, soggiace alle pene stabilite dal nostro Codice, e può essere punito dai nostri magistrati; ma il nostro Codice esige che si tratti di un suddito nostro: e in questo caso è forse il più progressivo di tutta Europa, perchè i Codici di altri paesi contemplano solo il caso in cui un loro suddito commetta in estero territorio un crimine a danno di un altro loro suddito, ma non di uno straniero. In questo caso convengo coll'ono-